

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

**CASO ABDULLAH YILMAZ c. TURCHIA**  
*(Ricorso n° 21899/02)*

SENTENZA

STRASBURGO

17 giugno 2008

**DEFINITIVA**

*17/09/2008*

*Questa sentenza diventerà definitiva secondo le condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire delle modifiche di forma..*

**Nel caso Abdullah Yılmaz contro Turchia,**

La Corte Europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da :

Françoise Tulkens, *presidente*,

Antonella Mularoni,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliere di sessione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio 2008 ed il 27 maggio 2008,

Emette la seguente sentenza, adottata nell'ultima data indicata :

**PROCEDURA**

1. Il caso trae origine da un ricorso (n° 21899/02) diretto contro la Repubblica turca, con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Abdullah Yılmaz (« il ricorrente »), ha adito la Corte l'11 febbraio 2002, tanto a nome proprio che a quello del suo defunto figlio, il Sig. Maşallah Yılmaz, in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è rappresentato dagli Avvocati E. Akyürekli, E. Talay e E. Doğan, del foro di Diyarbakır. Il governo turco (« Il Governo ») è rappresentato dal suo agente.

3. Invocando gli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione, il ricorrente adduce, in particolare, un pregiudizio al diritto alla vita di suo figlio e lamenta l'insufficienza delle indagini condotte relativamente alle circostanze in cui si è verificato il suo decesso.

4. Il 12 settembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Ha inoltre deciso di procedere congiuntamente all'esame della ricevibilità e del merito del caso, possibilità prevista dall'articolo 29 § 3 della Convenzione.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato nel 1953 e risiede a Bursa. E' il padre di Maşallah Yılmaz, nato nel 1979 e deceduto il 1 ottobre 1999, mentre stava svolgendo il servizio militare.

#### A. La genesi del caso

6. All'epoca dei fatti, Maşallah Yılmaz, arruolato nel 48° reggimento della fanteria, svolgeva il suo servizio militare obbligatorio a Şırnak.

7. In occasione dell'ultima visita di Maşallah alla sua famiglia, il ricorrente aveva notato delle ustioni da sigaretta sulle braccia di suo figlio. Alla richiesta di spiegazioni, questi gli rispose : «sono maltrattato ».

8. Il 1 ottobre 1999, una unità di soldati, di cui faceva parte Maşallah, fu posizionato sotto il comando del sergente esperto (*uzman çavuş*) Murat Avcil (d'ora in poi « il sergente »), un sottoufficiale a contratto, diplomato alla scuola secondaria. Questi, che a quel tempo aveva ventinove anni, era già stato messo agli arresti tre volte per indisciplinatezza.

9. L'unità aveva il compito di svolgere dei lavori di sterramento di calcinacci (materiali di demolizione) in una trincea a Yayla Tepe. Analogamente ai suoi compagni, Maşallah disponeva di un fucile da assalto di tipo G-3 (serie n° 220170).

10. Verso le ore 7:30, il sergente diede a Maşallah l'incarico di preparare il tè per i soldati ed i comandanti che supervisionavano i lavori. Maşallah tardò ad ubbidire ed il sergente lo punì.

Come risulta dai documenti ufficiali, il verificarsi degli eventi successivi non lascia spazio a dubbi :

« Durante il pomeriggio, il sergente chiese nuovamente a Maşallah di preparare il tè e questi obbedì. Tuttavia, egli non apprezzò il tè, ritenendolo troppo forte, e gridò contro Maşallah : « *tu mi disobbedisci, non esegui gli ordini come dovresti* ». Poi, invocando il futile motivo secondo cui il tè non era buono, si mise a colpire Maşallah fino a farlo svenire, ricoprendolo di ingiurie. Successivamente il sergente risvegliò Maşallah, stordito, bagnandolo con l'acqua e lo mandò nella trincea. Più tardi, lo convocò con i soldati M.C. e Ç.B. Diede loro dei consigli e poi inveì nuovamente contro Maşallah : « *vai a farti fottere nella trincea* » ; in seguito, diede a M.C. l'incarico di preparare il tè. Circa dieci o quindici minuti più tardi [verso le 15 :45] vedemmo Maşallah lasciare la trincea con il suo fucile G-3 ed avanzare verso il camion carico di pietre (...), la bocca della canna era appoggiata sulla sua pancia; urlava « *non te la sei presa abbastanza con me, tu mi hai cercato* ». Il sergente, temendo che Maşallah gli sparasse, s'impadronì del fucile G-3 e lo caricò ; Maşallah premette il grilletto e si colpì la pancia. Fu trasferito presso

l'ambulatorio del reggimento e poi fu trasportato in ambulanza all'ospedale militare di Şırnak. Purtroppo, morì lungo il tragitto a causa della ferita.».

## **B. Gli esami medico-legali**

11. All'ospedale, gli indumenti di Maşallah furono tolti con delle forbici ed il corpo fu trasportato presso l'obitorio, dove giunse il Procuratore della Repubblica di Şırnak, accompagnato da un medico legale. Non v'era alcun patologo disponibile in città quando l'articolo 79 del codice di procedura penale esigeva la presenza di un simile specialista.

Il corpo fu identificato dall'aspirante sotto tenente M.A.S, testimone dell'incidente.

12. L'esame superficiale della spoglia consentì di rinvenire all'altezza delle terze e quarte vertebre lombari una ferita da arma da fuoco di 1 cm per 1,50 cm che non presentava alcun segno di sfumatura né di tatuaggio. Una parte del colon era fuoriuscita da un altro orifizio situato a lato dell'ombelico. Fu difficile determinare il diametro dell'orifizio dal momento che la tumefazione era coperta di grasso. Il medico legale fece quindi pressione sulla tumefazione e notò del nero che sembrava corrispondere ad un tatuaggio. Inoltre, il medico legale notò una macchia epidermica di 1 cm per 1,5 cm sulla tempia destra che egli qualificò come neo.

Stando così le cose, egli concluse ritenendo necessario un esame sistematico da parte di un patologo allo scopo di determinare esattamente i punti di entrata e di uscita del proiettile mortale nonché la sua traiettoria all'interno del corpo.

13. Pertanto, il corpo fu trasferito alla procura militare presso il comando superiore a Diyarbakır.

Il giorno dopo, il 2 ottobre 1999, un patologo esaminò il cadavere. Mostrandosi d'accordo con le valutazioni precedenti, egli precisò che la ferita di 3 cm per 3 cm situata a sinistra dell'ombelico corrispondeva ad un orifizio di entrata di un proiettile, poiché era evidenziato da una zona sfumata e da una zona con un tatuaggio. Secondo lui, la morte era stata causata da un unico proiettile, sparato a bruciapelo; il proiettile era entrato dall'addome per uscire dal dorso, seguendo una traiettoria discendente. Visto che il proiettile non si trovava all'interno del corpo, non vi era motivo di procedere ad un'autopsia classica.

## **C. L'inchiesta amministrativa**

14. Il 1 ottobre 1999, immediatamente dopo l'incidente, una commissione d'inchiesta amministrativa, composta dall'ufficiale V.K. (capitano della

fanteria) e dei sottoufficiali C.T. e M.S, fu incaricata di istruire il caso (« la commissione »). Lo stesso giorno, la commissione procedette all'interrogatorio del luogotenente Ö.B., del sottotenente M.A.S., del sergente A.A. e dei soldati M.C., Ç.B. e G.İ., testimoni oculari. Furono così raccolte diverse dichiarazioni che permisero di stabilire i seguenti fatti.

15. Per quanto riguarda la tensione venutasi a creare tra il sergente e Maşallah, sono state raccolte le seguenti testimonianze:

« **[Dichiarazione del sergente A.A.]** Ero presente sui luoghi a partire dalle 15 :10. (...) Il sergente Avcil mi ha invitato a prendere il tè. (...) E' stato il soldato Maşallah a servirlo. Il sergente Avcil non ha apprezzato il tè ed ha cominciato a gridare contro Maşallah. Io (...) gli ho spiegato che, viste le condizioni, quel tè era accettabile. Il sergente ha mandato via il soldato e poi lo ha richiamato; era ancora più alterato. (...) Maşallah non ha mancato di rispetto e non è stato arrogante (...). E' l'atteggiamento del sergente nei confronti del soldato che era ingiusto. (...) Ho visto il sergente Avcil colpire Maşallah fino a fargli perdere conoscenza ; gli ha dato 5-6 schiaffi e 3-4 calci. Maşallah era veramente stordito a causa di questi colpi. La ragione di tale pestaggio era semplicemente il tè (...). Maşallah è rimasto svenuto dai 5 ai 10 minuti. Il sergente l'ha svegliato con dell'acqua e gli ha detto di « *sammare* » (...) »

« **[Dichiarazione del soldato M.C.]** (...) Verso le 7:30, il sergente Avcil ha chiesto a Maşallah di preparare del tè. Il mio compagno si attardava, il sergente lo ha sgridato, ma non lo ha colpito. Il pomeriggio, il sergente gli ha chiesto di nuovo di fare il tè. Egli non lo ha apprezzato, poiché Maşallah lo aveva preparato troppo forte. Egli ha cominciato a colpirlo, insultandolo [facendo riferimenti a sua madre e alla sua compagna (*ana avrat*)]. Io ero lì vicino, ho visto tutto e sentito tutto. Il mio compagno Maşallah è svenuto. Il sergente lo ha bagnato con l'acqua (...) e lo ha inviato nuovamente nella trincea. In seguito, il sergente ci ha chiamati, me, Maşallah e Ç.B. Ci ha dato dei consigli ; poi ha detto a Maşallah « *di andare a farsi fottare nella trincea* » (...) »

« **[Dichiarazione del soldato Ç.B.]** (...) Verso mezzo giorno, Maşallah è venuto a dirmi che il sergente Avcil lo aveva maltrattato (...). Nel pomeriggio, il sergente ha domandato a Maşallah di preparargli del tè. In seguito, egli ha cominciato a dargliene di santa ragione a Maşallah poichè non gli era piaciuto il tè. (...) Non ho visto Maşallah svenire. (...) Il sergente Avcil ci ha chiesto di andare (...) a confortare Maşallah. Questi ci ha parlato e ci ha detto che se il sergente avesse provato a picchiarlo di nuovo lo avrebbe denunciato al comandante della guarnigione. »

« **[Dichiarazione del soldato G.İ.]** (...) Ero lì mentre il sergente parlava con i soldati Maşallah, M.C. e Ç.B. (...) Ad un certo punto, ho visto il sergente voltarsi verso Maşallah e gridare « *vai a farti fottare* ». »

16. Per quanto riguarda i rispettivi comportamenti di Maşallah e del sergente poco prima dell'incidente, sono state rese le seguenti dichiarazioni :

« **[Dichiarazioni del sotto tenente M.A.S., ascoltato per due volte]** (...) Mentre ero dietro il camion a sorvegliare il carico, ho sentito un soldato [in lacrime] gridare « *sono stufo, non ne posso più, mi ucciderò* ». (...) L'ho visto, in piedi, con la canna del suo fucile poggiato sulla pancia ; il calcio era rialzato rispetto al suo ventre e lui si era appoggiato al fucile allo scopo di tirare sul grilletto (...). Ho quindi visto il sergente Avcil caricare il

fucile G-3 che aveva afferrato ed è in quel preciso momento che Maşallah ha premuto il grilletto. (...) Il sergente ha caricato il suo fucile, temendo che Maşallah gli sparasse, ma non ha fatto fuoco (...). »

« **[Dichiarazione del sergente A.A.]** (...) Maşallah si è rivolto verso il camion carico di pietre, il suo fucile era poggiato sulla pancia. Urlava dicendo « *non te la sei presa abbastanza con me, mi sei venuto a cercare* ». Il sottotenente M.A.S. era appena arrivato. Ha domandato invano a Maşallah se era consapevole di ciò che stava facendo (...). Il sergente, pensando che Maşallah lo mirasse, ha afferrato un fucile G-3 che aveva a portata di mano ed ha introdotto la pallottola. Non ha assolutamente reagito dinanzi allo sgomento ed ai lamenti del soldato. Questi era in stato di choc. (...) »

« **[Dichiarazione del soldato G.İ.]** (...) Ho visto Maşallah camminare verso il camion. Teneva il suo fucile poggiato sulla pancia ed il dito sul grilletto. Camminando, urlava : « *mi maltratta, non ne posso più* » (...). »

« **[Dichiarazione del soldato M.C.]** (...) In seguito, il sergente mi ha incaricato di preparare il tè. Cinque, dieci minuti più tardi, abbiamo visto Maşallah avvicinarsi al camion, con il suo fucile sulla pancia. Anche il sergente ha afferrato il suo fucile ed ha inserito il percussore. In quel momento, Maşallah si è sparato un colpo nell'addome (...). »

17. Per quanto riguarda i problemi personali di Maşallah, conosciuti durante la sua vita, sono state rese le seguenti dichiarazioni :

« **[Dichiarazioni del sotto luogotenente M.A.S.]** (...) Stando a quello che ho sentito dagli altri soldati, Maşallah aveva dei problemi familiari ; sembrava che sua sorella avesse dei problemi coniugali, e che, per questo motivo, Maşallah pensava di congedarsi quanto prima (...). »

« **[Dichiarazione del luogotenente Ö.B.]** (...) Verso le 10, quando sono andato ad eseguire un controllo di sicurezza all'interno della regione Yayla Tepe, il sergente Avcil mi ha detto che uno dei soldati era preoccupato a causa dei problemi coniugali di sua sorella. Allora ho convocato il soldato in questione (...) e gli ho chiesto di espormi le sue preoccupazioni. (...). Gli ho spiegato che potevano esserci simili problemi in qualsiasi famiglia, che io stesso ero divorziato, e che ciò non era stata la fine del mondo (...). Gli ho detto che, se ci teneva veramente, potevamo mandarlo in congedo (...). Il soldato è andato via ringraziandomi, con l'aria soddisfatta (...). Ho appreso la tremenda notizia successivamente, nel corso del pomeriggio (...) »

18. La difesa del sergente Avcil, nei punti che qui interessano, va così letta :

« (...) Quella mattina, il soldato Maşallah sembrava particolarmente apatico e stava tremando. Gli ho allora chiesto se c'erano dei problemi. Mi ha spiegato di avere delle preoccupazioni familiari dovute ad alcuni problemi tra sua sorella e suo cognato ; è per questo motivo per che tremava [dal nervosismo] ed era in ansia. Ho provato a parlargli nel tentativo di consolarlo (...). Verso le 10, il luogotenente Ö.B. [il nostro comandante di squadrone] è giunto nella zona per la raccolta delle pietre. Sono andato da lui (...) e gli ho parlato del soldato Maşallah ; gli ho detto che questi aveva dei problemi e che mi era sembrato molto infelice ed apatico. Il luogotenente Ö.B. ha quindi parlato a Maşallah, in mia presenza. (...) Il giorno dell'incidente, visto che Maşallah non stava bene, non l'ho incaricato di missioni particolari. Gli ho fatto semplicemente raccogliere una carriola di

pietre, mentre gli altri due soldati ne hanno riempite due o tre. [In cambio], gli ho chiesto di preparare il tè per gli altri. (...) Sono andato a guardare, ho visto che non aveva fatto niente e mi sono arrabbiato, (...) poiché gli avevo affidato il compito più semplice e lui mi aveva disobbedito. (...) L'ho colpito una o due volte. Lui ha gridato contro di me, dicendo che aveva dei problemi, e si è gettato a terra. Ha fatto finta di essere svenuto, ma si è ripreso immediatamente dopo, quando l'ho bagnato con l'acqua. Quando si è rialzato, gli ho rispiegato tutto da capo. Poi, ho chiamato gli altri due soldati che portavano le pietre e, in loro presenza, gli ho dato dei consigli. In seguito, li ho rimandati ai loro posti; cinque minuti più tardi, ho chiamato gli altri due soldati ed ho chiesto loro di andare a confortare Maşallah. (...) C'erano all'incirca 25-30 metri tra lui e me. L'ho visto alzarsi e poi camminare con il suo fucile. Allo stesso tempo, diceva che si voleva uccidere e che aveva dei problemi familiari. All'improvviso, ha caricato il suo fucile e si è sparato un colpo nella pancia (...) ».

19. Per pronunciarsi, la commissione ha tenuto conto, tra le altre, delle testimonianze sopra indicate, dell'accertamento relativo all'incidente, del disegno dei luoghi, della pratica disciplinare del sergente Avcil così come delle tre lettere ritrovate su Maşallah, di cui due sembra gli fossero state inviate da sua sorella ed una terza da un'amica.

Nel suo rapporto d'inchiesta, la commissione conclude così :

« (...) LA CAUSA DEGLI AVVENIMENTI E DELL'INCIDENTE: Problemi familiari, provocazione e depressione. (...) »

PROPOSTE IN VISTA DELLA PREVENZIONE DI SIMILI INCIDENTI : A) L'insulto ed il ricorso alla violenza devono essere impediti all'interno delle guarnigioni. B) Occorrerebbe ricordare le missioni e le responsabilità del personale graduato. C) Il personale che abbia problemi e soffra di turbe psichiche deve essere seguito da vicino ed i superiori gerarchici dovranno intrattenersi con loro in modo rassicurante. Bisognerebbe spiegare agli altri membri del personale che questo interesse particolare non ha nessun altro scopo se non quello di aiutare [l'interessato] e non rappresenta quindi un trattamento di favore. In tale contesto, occorre assicurarsi che simili iniziative non provengano unicamente dai superiori gerarchici. D) E' necessario che i comandanti spieghino al personale della guarnigione che il suicidio non è una soluzione. (...) »

LA VALUTAZIONE ED IL PARERE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA RELATIVAMENTE ALL'INCIDENTE : Constatiamo che uno sbaglio ed il comportamento repressibile del sergente Murat Avcil hanno avuto un ruolo nel suicidio (...) del soldato Maşallah. (...) Dalla pratica si evince che il sergente Avcil ha colpito il soldato (...) fino a stordirlo ed ha proferito ingiurie arrecanti pregiudizio ai suoi valori morali sulla base del motivo futile che il tè non era stato preparato bene, quando poi si tratta di un lavoro ingrato che non rientra nel servizio militare. Le dichiarazioni del sergente Avcil permettono, da sole, di comprendere che quest'ultimo conosceva bene i problemi familiari del soldato Maşallah. Nel caso di specie, le testimonianze indicano anche che il soldato Maşallah non aveva tenuto né un comportamento incompatibile con la vita militare, indisciplinato o provocatore, né era stato irrispettoso, persino quando è stato picchiato a sangue.

Pertanto, nel caso, di specie, concludiamo che il soldato Maşallah aveva dei problemi familiari e che uno stato di choc ha determinato il suo suicidio (...), che i comportamenti del sergente Avcil hanno incitato. »

20. Ad una data non determinata, il comandante della guarnigione, a cui apparteneva Maşallah, ha emesso un rapporto detto « rapporto di valutazione dei fatti », contenente i seguenti passaggi :

« (...) SVOLGIMENTO DEI FATTI : (...) Il sergente Avcil ha maltratto il soldato Maşallah. Questi, incorporato nella nostra guarnigione da un mese e mezzo, era chiuso in sé stesso e non aveva mai parlato dei suoi problemi ai suoi comandanti o ai suoi compagni ; l'esistenza dei suoi problemi familiari è stata rivelata successivamente. Il soldato è caduto in depressione a causa dei maltrattamenti ai quali è stato sottoposto (...) e si è tolto la vita. (...) »

L'OPINIONE DEL COMANDANTE DELLA GUARNIGIONE : Il soldato Maşallah era discreto, lavoratore e rispettoso. Non ci ha mai resi partecipi dei suoi problemi familiari (...). Depresso, poiché era stato rimproverato e maltrattato dal sergente Avcil (...), si è suicidato (...). Una simile maniera di agire nei confronti di un soldato che ha dei problemi rappresenta una causa indiretta dell'incidente (...) »

21. L'11 ottobre 1999, il sergente Murat Avcil è stato ascoltato dalla procura militare e poi arrestato dal tribunale militare.

22. Il 20 ottobre 1999, il ricorrente ha scritto alla procura militare per costituirsi come parte interveniente. Egli ha manifestato al procuratore i suoi dubbi circa le circostanze del decesso di suo figlio ed ha lamentato il fatto che prima della sepoltura di quest'ultimo egli fosse stato autorizzato a vedere unicamente la sua testa, che presentava delle tracce di sangue ed un ecchimosi sul lato del sopracciglio<sup>1</sup>. Peraltro, ha dichiarato di aver precedentemente constatato delle ustioni da sigaretta sul corpo di Maşallah, che si era infatti lamentato di essere « maltrattato e torturato ». Egli ha dunque richiesto la realizzazione di un'autopsia classica, la quale non era stata ancora effettuata fino a quel momento. Il ricorrente riteneva che suo figlio fosse stato vittima di un omicidio, poiché era improbabile che una persona, piena di brio in vista del suo matrimonio, si togliesse la vita.

#### **D. La prima procedura penale (pratica n° 1999/2245)**

23. Il 25 ottobre 1999, il procuratore militare di Diyarbakır ha posto in stato d'accusa il sergente Avcil dinanzi al tribunale militare di Diyarbakır. Sulla base delle prove raccolte, egli ha chiesto la condanna per le percosse e le ferite

---

<sup>1</sup> Infatti, sembra si trattasse di una macchia epidermica di 1 cm per 1,5 cm sulla tempia destra, che il medico legale aveva qualificato come *naevus*.

inferte nei confronti di un subalterno, ai sensi dell'articolo 117 § 1 del codice penale militare.

24. Il ricorrente, assistito dall'Avv. Kılavuz, è stato autorizzato dai giudici di merito a costituirsi parte civile. Egli sosteneva che il caso rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 448 del codice penale che reprime l'omicidio volontario. Egli chiedeva inoltre che il corpo di Maşallah fosse esumato per procedere ad un'autopsia classica volta a chiarire le contraddizioni rilevate con riferimento ai punti esatti di entrata e di uscita del proiettile mortale. L'Avv. Kılavuz chiedeva, inoltre, un nuovo interrogatorio dei testimoni già sentiti ed anche una perizia del fucile di Maşallah, argomentando l'impossibilità per una persona intenta a camminare di uccidersi con un fucile di tipo G-3.

25. Il procuratore militare ha comunicato al tribunale che era in corso un'inchiesta separata relativa al capo d'accusa di omicidio involontario e che le richieste formulate dalla parte interveniente erano senza alcun rapporto con il caso in oggetto.

Il Tribunale ha seguito il procuratore ed ha rigettato le sue domande, sulla base della considerazione secondo cui le stesse non erano pertinenti ai fini del giudizio per il reato di « percosse e ferite » di cui era accusato l'imputato.

26. All'udienza, il sergente ha contestato le accuse, affermando di non aver mai colpito Maşallah e di non aver fatto altro che « poggiare la sua mano sulle sue spalle ». L'avvocato del sergente sosteneva che il suo cliente aveva forse dato a Maşallah uno o due schiaffi, ma solamente allo scopo di « rianimarlo ».

27. Con una sentenza del 7 dicembre 1999, il tribunale militare ha dichiarato il sergente colpevole di aver tormentato e poi colpito Maşallah fino a fargli perdere conoscenza, pur essendo consapevole dei problemi psicologici della vittima. Il tribunale ha pertanto condannato il sergente a sei mesi di prigione. Ha però ridotto la pena a cinque mesi di prigione ed ha poi deciso di soprassedere all'esecuzione della stessa, considerando che l'imputato, che aveva dato prova di una buona condotta durante il processo, aveva la fedina penale pulita e non sembrava essere incline a recidiva.

Tale giudizio era suscettibile di cassazione, ma il ricorrente non ha utilizzato tale via di ricorso.

#### **E. La seconde procédure pénale (dossier n° 1999/2212)**

28. Parallelamente a tale prima procedura, è stata condotta un'inchiesta separata nei confronti del sergente Avcil, a causa del « decesso del soldato Maşallah Yılmaz il 1 ottobre 1999, per arma da fuoco ».

29. Il 23 dicembre 1999, la procura militare ha emesso un non luogo a procedere per quanto concerne tale capo di accusa. Secondo la procura, « nessun nesso di causalità può essere rilevato tra il decesso del soldato Maşallah Yılmaz e le percosse e le ferite inferte dal sergente Avcil ». Inoltre, non vi era motivo di far esumare il corpo, dal momento che le circostanze del suicidio erano state individuate al di là di ogni ragionevole dubbio.

30. Il 20 aprile 2000, il ricorrente, nella sua qualità di parte civile, si è opposto a tale provvedimento di non luogo a procedere, deplorando che la procura militare avesse scelto di istruire il caso secondo due diversi aspetti, vale a dire « percosse e ferite » e « morte di un uomo », nonostante i fatti della causa si mostrassero indissociabili. Egli inoltre criticava il rigetto delle sue richieste di procedere ad un'autopsia classica, tenuto conto delle divergenze tra i due rapporti medico-legali inseriti nella pratica e del carattere superficiale del secondo. Oltretutto, egli lamentava che le inchieste condotte nel caso di specie non fossero effettive ed evidenziassero invece i seguenti aspetti:

- assenza di una verifica sul punto di sapere se il fucile all'origine della morte era proprio quello che era stato affidato a Maşallah ;
- assenza di un rilievo di impronte digitali su tale arma ;
- assenza di un elemento indicante su quale posizione di tiro il fucile fosse regolato ;
- assenza di una constatazione definitiva relativamente alla distanza del tiro ;
- conclusione contraddittoria secondo la quale la vittima, quando era in vita, era una persona chiusa in se stessa e, allo stesso tempo, loquace con riferimento ai suoi problemi familiari .

31. Il 10 gennaio 2001, il tribunale militare di Diyarbakır ha scartato l'opposizione, concludendo che erano state prese tutte le misure d'inchiesta possibili nel caso di specie e che il non luogo oggetto di contestazione era conforme alla legge.

Tale decisione fu notificata al ricorrente il 17 agosto 2001.

## II. IL DIRITTO E LE PRATICHE INTERNE PERTINENTI

32. L'articolo 117 § 1 de codice penale militare recita così :

« Chiunque, comandante o superiore gerarchico, maltratti o colpisca volontariamente un suo subalterno (...) è punito con la pena della reclusione fino a due anni. »

33. L'articolo 454 del codice penale punisce il fatto di persuadere o aiutare una persona a togliersi la vita, nel caso in cui si sia verificato effettivamente un suicidio. Secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, l'elemento della persuasione deve consistere in una incitazione a commettere il

suicidio, non essendo sufficiente una semplice provocazione; inoltre, è necessario che l'autore agisca allo scopo di facilitare materialmente l'atto del suicidio. In ogni caso, l'atto deve essere intenzionale. Gli atti di suicidio, sopraggiunti in seguito alle percosse e alle ferite o ai maltrattamenti inflitti da terzi, sono stati oggetto di una giurisprudenza alquanto contrastante. Comunque, è pacifico che non sia sufficiente stabilire che la vittima si sia realmente suicidata in seguito ai maltrattamenti da parte di terzi; è invece necessario provare che questi abbiano agito in piena cognizione di causa e con l'obiettivo di indurre al suicidio.

34. L'articolo 17 della legge n° 211 sul funzionamento interno delle forze armate turche recita così :

« Il superiore gerarchico è tenuto ad ispirare ai suoi subordinati rispetto e fiducia. Egli deve costantemente sorvegliare e proteggere il loro stato morale, fisico e psichico (...) »

Tale disposizione, letta in combinato disposto particolarmente con l'articolo 13 del regolamento attuativo della legge n° 211, esige che la situazione personale, l'attitudine e lo stato di salute dei soldati siano controllati da vicino dagli ufficiali responsabili del loro ben essere, e quindi dell'esecuzione dei loro obblighi sotto le armi nelle migliori condizioni. L'oggetto e la portata dei doveri che incombono a tale titolo sui superiori gerarchici variano a seconda delle circostanze nelle quali sono imposti tali doveri (*Kılınç e altri c. Turchia* (n° 40145/98, §§ 32 e 33, 7 giugno 2005), e *Salgın c. Turchia* (n° 46748/99, § 53, 20 febbraio 2007).

35. Secondo le informazioni fornite dal Governo, il meccanismo previsto per la protezione dell'integrità fisica e psichica dei soldati si presenta in questo modo. Anteriormente alla chiamata di un contingente, sono prese delle misure per identificare gli aspiranti che rischiano di presentare dei problemi medici. Nelle grandi città, gli uffici di reclutamento dei soldati dispongono di uno psichiatra che interviene per svolgere dei test attitudinali. Nei luoghi agricoli, i sindaci dei villaggi sono tenuti ad informare le autorità circa i precedenti ed il carattere degli aspiranti ed a cercare di comprendere se gli stessi soffrono di problemi particolari. In virtù di un protocollo tra i Ministeri della Difesa e della Sanità, gli stabilimenti ospedalieri sono tenuti a segnalare agli uffici adibiti al reclutamento dei soldati le persone che abbiano una pratica medica in corso. Gli aspiranti che si pretendano vittime di problemi psicologici o che presentino un certificato medico in questo senso sono inviati negli ospedali militari per sottoporsi a degli esami psichiatrici.

36. Dopo l'arrivo in questi centri di formazione, il quindicesimo giorno, i soldati sono sottoposti ad un test di analisi comportamentale; coloro che presentano delle turbe psichiche vengono trasferiti in dei centri medici e la loro evoluzione è tenuta sotto controllo. I contatti dei soldati con l'esterno sono

incoraggiati e sono loro offerti alcuni strumenti di comunicazione. Sono costantemente valutati i problemi familiari e personali incontrati ed i fattori ambientali a ciò connessi vengono migliorati caso per caso. Quando i soldati sono incaricati di una missione, sono posti sotto il controllo delle persone in grado di anticipare il loro stato psicologico

37. Dopo l'integrazione nel corpo dell'esercito, viene predisposto un sistema di consultazioni mediche e di controlli psicologici regolari, e ciascun soldato ha il diritto di chiedere di vedere un medico ; le persone che, dovendo accedere all'esercito, si trovano guarite da una schizofrenia, da una depressione o da una dipendenza dalle droghe sono sorvegliati da vicino e periodicamente, così come le persone esposte ad una pressione dovuta al pesante fardello delle missioni. Se ce ne è bisogno, questi ultimi sono inviati presso dei centri di riabilitazione psichica durante oppure al termine della loro missione. Le persone affette da problemi psichici accertati sono assistite nello svolgimento delle proprie mansioni. All'occorrenza, ci si rivolge ai congiunti del soldato allo scopo di comprendere la sua attitudine psicologica.

Gli ufficiali e i sottoufficiali di professione sono debitamente informati in materia di prevenzione degli incidenti e per diversi incidenti. I comandanti devono conoscere le caratteristiche dei loro effettivi soldati ed assicurarne un inquadramento adeguato. Il dialogo e la cooperazione sono incoraggiati nell'ambito del personale e sono prese delle misure per sollevarne il morale e la disciplina, comprese le ricompense. Sono previsti dei congedi e sono offerte delle attività ricreative ; sono spiegati degli sforzi per far sì che i soldati stabiliscano delle relazioni sociali. E' vietato insultare e maltrattare il personale, ed i comportamenti in tal senso sono puniti

38. In virtù dell'articolo 26 della legge n° 211 sopra menzionata, tutti i soldati i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla regolamentazione siano violati possono presentare denuncia al proprio comandante.

39. Nell'ambito dell'amministrazione militare, lo statuto di un sergente specializzato (uzman çavuş) è assimilato a quello dei sottoufficiali di professione del grado di sergente. Tale categoria di personale fa parte integrante dell'effettivo militare. I sergenti specializzati sono reclutati sulla base di contratti rinnovabili, tra i soldati non graduati o del grado di sergente o di caporale. Prima di esercitare, gli aspiranti sergenti specializzati seguono una formazione di iniziazione di sei settimane e poi una formazione di specializzazione di dieci settimane. Essi sono ugualmente tenuti a seguire dei programmi di formazione continua secondo i bisogni dei loro servizi.

I sergenti specializzati sono i superiori gerarchici dei soldati e lavorano in particolare nei servizi tecnici o specifici dell'esercito

## IN DIRITTO

### I. L'OGGETTO DEL LITIGIO

40. Il ricorrente ritiene che nel caso di specie ci sia stata una violazione del diritto alla vita di suo figlio, a scapito dell'articolo 2 della Convenzione. Riprendendo gli argomenti che aveva precedentemente fatto valere dinanzi i giudici nazionali (paragrafo 30 di cui sopra), egli si lamenta dell'insufficienza e del risultato delle investigazioni condotte nel caso di specie, nella misura in cui le stesse non hanno permesso di stabilire con certezza che Maşallah si sia tolto la vita.

41. Invocando l'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 2, il ricorrente ritiene inoltre di non avere avuto a disposizione alcuna via di ricorso suscettibile di condurre all'identificazione ed alla punizione dei responsabili della morte di Maşallah.

42. Per la Corte, le doglianze sopra esposte richiedono un esame combinato, sotto il profilo materiale e procedurale, dell'articolo 2 § 1 della Convenzione, che recita così :

« Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena (...) »

43. Il ricorrente lamenta l'iniquità delle procedure penali, nella quali egli si era costituito parte civile, nella misura in cui ci sarebbe stato un disconoscimento dei principi di parità delle armi e del contraddittorio, previsti dall' 6 § 1.

Egli ritiene infine che decidendo di imputare gratuitamente a suo figlio un atto talmente disonorante come il suicidio e rivelando pubblicamente i problemi coniugali di sua figlia, le autorità militari hanno causato alla sua famiglia uno sconforto incompatibile con l'articolo 8.

Nei passaggi che qui vengono in rilievo, tali disposizioni recitano quanto segue :

#### **Articolo 6 § 1**

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), che deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) »

#### **Articolo 8**

« 1. Ogni persona ha diritti al rispetto della sua vita privata e familiare (...).

2. Non può esservi ingerenza di un autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

## II. SULLA RICEVIBILITA'

### A. Argomenti delle parti

44. Il Governo solleva l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ed afferma, in via generale, che il ricorrente ha sostanzialmente omesso di sollevare dinanzi le autorità nazionali le doglianze che adesso fa valere dinanzi alla Corte. Egli sostiene ancora che l'interessato avrebbe dovuto esercitare le azioni amministrative previste dagli articoli 125 e 129 § 5 della Costituzione, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da errori commessi da parte degli agenti dello Stato.

45. Il ricorrente contesta tali tesi.

### B. Valutazione della Corte

46. La Corte ritiene che nel caso di specie le vie penali sono state attivate immediatamente dopo il decesso di Maşallah Yılmaz, e che le indagini svolte a tale titolo hanno dato luogo a due procedure. Una conclusasi con la condanna del sergente Avcil per percosse e ferite (paragrafo 27 di cui sopra) e l'altra con un non luogo a procedere (paragrafi 29 e 31 di cui sopra). Se è vero che il ricorrente non ha presentato formale denuncia (sul punto, si veda *Slimani c. Francia*, n° 57671/00, §§ 39-41, CEDU 2004-IX (estratti)), non va comunque dimenticato che egli ha preso parte alle procedure iniziate d'ufficio costituendosi parte civile, cosa che gli ha permesso di far valere gli strumenti di diritto messi a sua disposizione e di utilizzare i ricorsi disponibili (paragrafi 22, 24 e 30 di cui sopra).

47. Il ricorrente ha dunque intrapreso una via che, nel caso di specie, era adeguata e sufficiente ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda, tra le altre, *Salgın*, precitata, § 60, e *Kanlıbaş c. Turchia* (dec.), n° 32444/96, 28 aprile 2005). Inoltre egli non era tenuto ad intraprendere le vie di ricorso amministrative richiamate dal Governo, e ciò per le ragioni più volte reiterate dalla Corte (*Salgın*, precitata, § 61, *Erdogan c. Turchia* (dec.), n° 26337/95, 6 settembre 2001, e *Şahmo c. Turchia* (dec.), n° 57919/00, 1° aprile 2003).

48. In conclusione, la Corte rigetta l'eccezione preliminare del Governo e dichiara il ricorso ricevibile, poiché lo stesso non configura alcun altro motivo di irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione.

### III. SUL MERITO

#### **A. Riguardo la lamentata violazione dell'articolo 2 della Convenzione**

##### *1. Argomenti delle Parti*

49. Il Governo colloca le proprie spiegazioni in corrispondenza delle domande che gli erano state rivolte al momento della presentazione del ricorso.

Così, sottolinea che prima del verificarsi del tragico incidente, il figlio del ricorrente non aveva mai comunicato ai suoi superiori di avere problemi psichici e né aveva mai cercato di vedere un medico. Né tantomeno egli si era lamentato con il suo comandante di una qualunque azione biasimevole da parte dei suoi superiori, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della legge n° 211 (paragrafo 38 di cui sopra).

Nessuna responsabilità nell'omicidio di Maşallah dovrebbe quindi essere attribuita alle autorità, soprattutto in ragione del fatto che, quando era in vita, questi non aveva dato alcun segnale che denotasse l'esistenza di un rischio reale ed imminente di suicidio. Del resto, è impossibile, in pratica, impedire ad una persona intenzionata a togliersi la vita di passare all'azione.

50. A tal riguardo, il Governo spiega che le autorità militari non dispongono di alcuna traccia scritta relativa ad un qualsiasi problema psicologico del defunto, e il ricorrente stesso ritiene, tra l'altro, che egli non ne avesse alcuno. Le sole conversazioni che Maşallah aveva avuto con i suoi compagni relativamente alla questione dei problemi coniugali di sua sorella non erano state certamente tali da indurre i suoi superiori ad indirizzarlo verso uno psichiatra, ancora meno a paventare una predisposizione al suicidio. Questi ultimi hanno sicuramente prestato la dovuta attenzione ai problemi familiari in questione ed hanno cercato di aiutare Maşallah accordandogli un congedo in famiglia.

51. In tali condizioni, non può essere contestata l'adeguatezza delle misure regolamentari impiegate per proteggere i soldati (paragrafi 34-37 di cui sopra). A tal riguardo, il Governo ricorda che nel caso di specie Maşallah era stato incaricato di una missione di raccolta delle pietre, sotto il comando del sergente Avcil ; le autorità militari non avevano alcun motivo di doversi interrogare sulle capacità del suddetto sergente di svolgere una tale missione, che non presentava alcun pericolo particolare né difficoltà.

Del resto, sui luoghi dell'incidente non era presente nessun altro graduato, oltre il sergente Avcil. In ogni caso, nessuno sarebbe potuto intervenire, dato il breve lasso di tempo intercorso tra le percosse e le ferite ed il suicidio.

52. Per quanto penoso, c'è stato un suicidio, come hanno del resto dimostrato le prime indagini condotte sulle circostanze intorno alle quali si è verificato l'incidente. E' vero che un simile risultato non avrebbe potuto soddisfare il ricorrente, ma occorre anche ricordare che una via di ricorso, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, non può sempre concludersi con una decisione favorevole.

53. In tale contesto, il Governo ritiene che, nonostante l'assenza di una simile decisione, il ricorrente non dovrebbe neanche poter addurre di essere una vittima ai sensi l'articolo 2 della Convenzione. In primo luogo, l'interessato non ha mai cercato di ottenere un risarcimento dinanzi la giustizia amministrativa, facendo valere la responsabilità oggettiva dell'esercito per i pregiudizi subiti durante il servizio nazionale (paragrafo 44 di cui sopra) e, in secondo luogo, il sergente Avcil è stato perseguito in sede penale ed è stato effettivamente condannato per il reato di percosse e ferite.

54. Per il ricorrente, se il Governo ammette che la decisione di non luogo non è pienamente soddisfacente con riferimento alle circostanze del decesso di suo figlio, bisognerà comunque riconoscergli che ciò è dovuto alle lacune che egli aveva denunciato durante la procedura interna (paragrafi 30 di cui sopra). A tal riguardo, il ricorrente deplora in particolare l'assenza di rilievi di impronte digitali sul fucile all'origine del decesso, il rifiuto delle autorità a procedere ad un'autopsia classica e l'assenza di spiegazioni sull'ematoma riscontrato all'altezza della tempia (paragrafo 12 di cui sopra). Il ricorrente sostiene infine che tutti i testimoni ascoltati nel caso di specie sono suscettibili di essere influenzati a causa del loro statuto.

## 2. Valutazione della Corte

### a. Principi generali

55. La Corte afferma nuovamente che, nella prima fase del suo primo paragrafo, l'articolo 2 della Convenzione pone a carico degli Stati l'obbligazione positiva di prendere preventivamente tutte le misure necessarie a proteggere le persone che rientrano nella loro giurisdizione contro le azioni altrui o, all'occorrenza, contro esse stesse (*Keenan c. Regno Unito*, n° 27229/95, §§ 88-89, CEDU 2001-III, *Kılınç e altri*, precitata, § 40, e *Salgın*, precitata, § 76).

56. Tale obbligazione, che vale senza dubbio nel campo del servizio militare obbligatorio (si veda anche, *Álvarez Ramón c. Spagna* (dec.),

n° 51192/99, 3 luglio 2001), implica innanzitutto per gli Stati l'obbligo primordiale di attuare un quadro legislativo e amministrativo di prevenzione efficace. Tale quadro deve riservare un posto particolare ad una regolamentazione che sia adattata al livello di rischio per la vita legato alla natura di certe attività e missioni militari, ma ugualmente all'elemento umano che entra in gioco. Così, quando uno Stato impone il servizio nazionale obbligatorio ai suoi cittadini, deve dare dimostrazione della massima diligenza, in particolar modo per quanto riguarda l'utilizzo delle armi, e assicurare i trattamenti e le misure adatte ai soldati che soffrono di turbe psichiche. La regolamentazione sopra indicata deve dunque esigere l'adozione di misure d'ordine pratico volte alla protezione effettiva dei soldati esposti ai pericoli legati alla vita militare e prevedere delle procedure adeguate che permettano di individuare le mancanze e gli errori che potrebbero essere commessi in tale settore da parte dei responsabili a tutti i livelli (*Kılınç e altri*, precitata, § 41, e *Salgın*, precitata, § 77).

57. Ciò presuppone che lo Stato sia tenuto ad assicurare un elevato livello di competenza dei professionisti dell'esercito, le cui azioni ed omissioni – in particolare nei riguardi dei soldati – possono, in alcune circostanze, configurare la sua responsabilità sotto il profilo materiale, tra gli altri, dell'articolo 2 della Convenzione.

Certo, bisogna valutare tali circostanze in modo da non imporre alle autorità un fardello insopportabile o eccessivo, e senza perdere di vista l'imprevedibilità del comportamento umano (*Salgın*, precitata, § 78, e *Keenan*, precitata, § 90). Così, in un caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte deve verificare che un errore imputabile ai professionisti dell'esercito va ben al di là di un semplice errore di giudizio o di imprudenza, nel senso che, in tutta cognizione di causa e a dispetto dei poteri che erano loro stati conferiti, essi non hanno adottato le misure necessarie e sufficienti ai fini della protezione dell'integrità tanto fisica quanto psichica dei soldati sottoposti ai loro ordini.

58. L'obbligo di proteggere il diritto alla vita richiede, inoltre, che sia condotta in piena indipendenza ed imparzialità una forma di inchiesta ufficiale adeguata ed effettiva qualora si verifichi il decesso, in particolare, di un soldato in circostanze sospette mentre questi si trovava sotto il controllo delle autorità militari; si tratta essenzialmente di assicurare l'applicazione effettiva del quadro legislativo ed amministrativo sopra descritto (paragrafo 56 sopra citato). Per questo, le investigazioni devono essere tali da permettere, innanzitutto, di determinare le circostanze esatte nelle quali si sono prodotti i fatti e, in secondo luogo, di identificare e, all'occorrenza, di punire i responsabili. Inoltre, occorre precisare che queste esigenze si estendono al di là dello stadio dell'istruzione preliminare quando, come nel caso di specie, questa ha determinato l'inizio dei

procedimenti dinanzi le autorità nazionali: è l'insieme della procedura, compresa la fase della decisione, che deve pertanto soddisfare gli imperativi dell'articolo 2. Le istanze giudiziarie interne non devono così mostrarsi in alcun caso disposte a lasciare impuniti dei pregiudizi arrecati all'integrità fisica e alla vita delle vittime (*mutatis mutandis*, *Feyzi Yıldırım c. Turchia*, n° 40074/98, §§ 74, 75 e 77, CEDU 2007-... (estratti), e, *mutatis mutandis*, *Okkalı c. Turchia*, n° 52067/99, §§ 65 e 66, CEDU 2006-XII (estratti)).

**b. Applicazione di tali principi al caso di specie**

59. Nel caso di specie, con riguardo all'insieme delle circostanze del decesso ed in particolare delle testimonianze concordanti raccolte nel corso delle indagini, nulla consente di supporre che la vita di Maşallah Yılmaz sia stata, da una parte o dall'altra, minacciata dai comportamenti altrui. Tutte le affermazioni secondo le quali egli sarebbe stato vittima di un omicidio rappresenterebbero una speculazione.

Così la Corte non vede alcuna ragione per cui debba essere rimessa in causa la tesi del suicidio alla quale le autorità nazionale hanno dato credito.

60. Occorre tuttavia verificare se le autorità militari sapevano o avrebbero dovuto sapere che c'era un rischio reale che Maşallah si sarebbe tolto la vita e, in caso affermativo, se queste hanno fatto tutto ciò che ci si sarebbe potuto ragionevolmente attendere da esse per prevenire tale rischio (*Kılınç e altri*, precitato, § 43), con riferimento al loro obbligo di proteggere contro se stesso un individuo sottoposto al loro controllo (paragrafo 55 di cui sopra).

61. Nel caso di specie, nulla indica che Maşallah, prima di entrare nell'esercito, soffrisse di turbe psichiche dichiarate che potessero lasciare presagire una predisposizione al suicidio. E' vero che la Corte non è in possesso di documenti relativi alla visita psichiatrica di incorporazione e né del test di analisi comportamentale che Maşallah deve aver sostenuto al momento della sua integrazione (paragrafi 35 e 36 di cui sopra). Tuttavia, non v'è ragione di soffermarsi ulteriormente sull'attitudine psichica dell'interessato a servire l'esercito, a maggior ragione dal momento che il ricorrente non ha mai messo in discussione tale punto. D'altronde, tutto lascia pensare che fino al tragico giorno del 1° ottobre 1999 (paragrafo 8 di cui sopra), Maşallah avesse tenuto una condotta normale e non aveva reso noto ai suoi superiori l'esistenza di un qualsiasi problema allarmante, e le dicerie che erano potute circolare precedentemente nell'ambito della guarnigione relativamente ai suoi problemi familiari (paragrafo 17 di cui sopra) non possono essere considerate dei segni premonitori di un rischio imminente di suicidio che i suoi superiori gerarchici avrebbero dovuto percepire.

62. Tuttavia, tale considerazione non ha alcuna incidenza sull'esame degli avvenimenti che si sono svolti a Yayla Tepe, il 1° ottobre 1999, a partire dalle 7:30 (paragrafo 10 di cui sopra), momento in cui il sergente Avcil ha domandato a Maşallah di preparare il tè per i suoi compagni che sgomberavano dei calcinacci. Le spiegazioni del sergente Avcil su questa missione, qualificata come "corvé" (cioè un lavoro pesante ed ingrato) dalle istanze militari d'indagine (paragrafo 19 di cui sopra), sono di grande interesse. In effetti, questi avrebbe agito in buona fede per risparmiare a Maşallah dei compiti più pesanti, dal momento che, quella mattina, questi era « particolarmente apatico », « agitato » ed « ansioso », in ragione dei problemi coniugali di sua sorella (paragrafo 18 di cui sopra).

Si può dedurre che il 1° ottobre 1999, non più tardi delle 10, tanto il sergente Avcil quanto il luogotenente Ö.B. – avvisato immediatamente della situazione di Maşallah (paragrafi 17 e 18 sopra citati) – avrebbero dovuto comprendere che i problemi del loro subalterno avrebbero assunto una dimensione che andava ben al di là dei problemi familiari

63. A tal riguardo, poco importa sapere se i superiori di Maşallah abbiano o meno dimostrato di aver preso sufficientemente in considerazione tali problemi, autorizzando lo stesso a prendere un congedo familiare (paragrafo 50 di cui sopra), dato che, ammesso che un simile congedo sia stato forse preso in considerazione (paragrafo 17 di cui sopra), niente dimostra che poi gli sia stato effettivamente accordato.

64. Resta dunque da esaminare da vicino il comportamento dei protagonisti del caso di specie, in particolare quello del sergente Avcil.

Potremmo sicuramente biasimare quest'ultimo, così come il luogotenente Ö.B. che si era limitato a paragonare i problemi familiari di un soldato di venti anni con i suoi propri problemi (paragrafo 17 di cui sopra), per aver gratuitamente inveito contro Maşallah poiché aveva tardato a preparare il tè (paragrafi 10 e 15 di cui sopra). Ma rimproverargli di non aver previsto l'eventualità di un suicidio significherebbe gravarlo di un fardello irrealistico ed eccessivo (paragrafo 57 di cui sopra).

Ma non è tutto.

Nel corso del pomeriggio, invece di cercare di calmare la situazione, il sergente Avcil l'ha inasprita mostrandosi sempre più violento, tanto fisicamente che verbalmente, contro Maşallah che, incaricato di nuovo di preparare il tè, l'aveva – questa volta – fatto troppo forte.

Lo svolgimento degli avvenimenti che seguono non può essere messo in discussione.

65. Il sergente Avcil ha cominciato a colpire Maşallah, davanti ai suoi compagni, a colpi di pugni e calci fino a stordirlo, pronunciando ingiurie

crudeli nei confronti dei suoi familiari. In seguito, egli ha rianimato Maşallah versandogli dell'acqua sulla testa, poi lo ha cacciato imprecando contro di lui (paragrafi 10, 15, 19 e 27 di cui sopra). L'altro sergente specializzato A.A. ha assistito a tale incidente da spettatore, accontentandosi di criticare la condotta del suo pari (paragrafo 15 di cui sopra). In seguito, il sergente Avcil ha convocato i soldati M.C. e Ç.B. nonché Maşallah per « dare loro alcuni consigli », ma poi ha finito con l'inveire ulteriormente contro quest'ultimo, dicendogli di andare a farsi « fottere » nella trincea (paragrafi 10 e 15 di cui sopra).

66. Nel caso di specie, sebbene non sia possibile analizzare la gravità e la natura del processo psichico che tali azioni possono aver provocato in Maşallah, è certo che tale processo è divenuto irreversibile a causa di un'ultima irresponsabilità addebitabile al sergente.

Infatti, verso le 15 :45, Maşallah si è manifestato, aveva la canna del suo fucile appoggiata sulla pancia, e camminava in uno stato di confusione. Come affermato dai testimoni, rivolto contro il sergente Avcil, ha minacciato di uccidersi (paragrafi 16 e 18 di cui sopra). In quel momento, in cui il rischio di suicidio era imminente, il sergente Avcil non era il solo graduato sul posto, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo (paragrafo 51 di cui sopra, in fine). Anche il sergente A.A. era presente, ma – ancora una volta – non ha agito, contrariamente al sotto-luogotenente M.A.S., egli stesso soldato. Mentre questo cercava di riportare Maşallah alla ragione, il sergente Avcil, invece di fornire assistenza, ha caricato e poi puntato il fucile d'assalto che si trovava a portata di mano, temendo che Maşallah se la prendesse con lui (paragrafo 16 di cui sopra).

Immediatamente dopo questo gesto, il soldato si è tolto la vita.

67. Prima di rispondere agli argomenti del Governo, la Corte sottolinea che non ritiene esiste alcuna ragione per rimettere in discussione i rapporti della commissione di inchiesta militare e del comando della guarnigione, secondo cui, nonostante l'assenza dell'elemento di intenzionalità (paragrafo 33 in fine sopra citato), tale tragedia era stata « provocata » dal sergente Avcil, né tantomeno la constatazione di fatto secondo cui questi aveva agito con piena cognizione di causa (paragrafi 19, 20 e 27 sopra citati – si veda, *mutatis mutandis*, *Klaas c. Germania*, sentenza del 22 settembre 1993, serie A n° 269, p. 17, § 29).

68. Perciò la Corte non potrebbe seguire il Governo nel momento in cui fa valere « l'impossibilità di impedire ad una persona determinata a togliersi la vita di passare all'azione » (paragrafo 49 in fine sopra citato) o la presunta capacità del sergente Avcil di dirigere una semplice missione di sgombero di calcinacci (paragrafo 51 di cui sopra), ancor meno, quando discute della

regolamentazione militare che prevede che tutti i soldati debbano essere posti sotto l'autorità di un superiore « capace di anticipare il suo stato psicologico », « debitamente formato in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti » e consapevole della ferma interdizione « di insultare e maltrattare » i subalterni (paragrafi 36 e 37 in fine di cui sopra).

Nel caso di specie, occorre piuttosto notare l'inattitudine flagrante del sergente Avcil e, in misura minore, del suo omologo A.A. di assicurare le responsabilità di un professionista dell'esercito, incaricato di proteggere l'integrità fisica e psichica dei soldati posti sotto i suoi ordini.

69. Ciò che il sergente Avcil si è permesso di fare con così tanto accanimento nei confronti di un soldato indebolito non è conciliabile né con lo spirito e la lettera dell'articolo 17 della legge n° 211 e del regolamento ad esso afferente e né con le regole e le consegne militari relative alla protezione dei soldati (paragrafi 19, 34, 36 e 37 di cui sopra), in particolare se si considera che questi era già stato arrestato a tre riprese per indisciplina (paragrafo 8 di cui sopra) in seguito alla sua integrazione al termine di una formazione di quattro mesi (paragrafo 39 di cui sopra). Comunque sia, con riferimento all'obbligo positivo che ricorre nel caso di specie, le sue azioni, fosse solo per il carattere del tutto arbitrario delle stesse, non possono essere assolutamente ricondotte a degli errori di giudizio o a delle imprudenze tollerate nell'ambito del servizio militare (paragrafo 57 di cui sopra).

70. Tale situazione non consente certamente di mettere in discussione l'adeguatezza della politica generale relativa alla formazione degli ufficiali e dei sottoufficiali di carriera nell'ambito dell'esercito turco. Essa però dimostra che la regolamentazione che concerne i sergenti specializzati (uzman çavuş), che è stata applicata al caso di specie, si è rivelata insufficiente con riferimento all'inquadramento e all'attitudine professionale del sergente Avcil, così come dei doveri e responsabilità di quest'ultimo dinanzi a delle situazioni delicate come quella di cui si discute.

Quindi, non si può ritenere che le autorità competenti abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per proteggere la vittima contro i comportamenti impropri di coloro a cui questa era affidata.

71. Una simile circostanza configura la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (Kılınç e altri, precitata, § 56 in fine).

Nonostante ciò, il Governo ritiene che il ricorrente non possa considerarsi vittima di una violazione a tale titolo, perchè ha omissso di esperire le vie di ricorso amministrative disponibili e perchè il sergente Avcil è stato effettivamente condannato in sede penale per percosse e ferite (paragrafo 53 di cui sopra).

72. La Corte non condivide tale posizione che ha già provveduto a rigettare sotto il profilo dell'esaurimento delle vie di ricorso (paragrafi 46-48 di cui sopra). Essa sottolinea inoltre che la condanna in sede penale del sergente Avcil (paragrafo 27 di cui sopra) non consente assolutamente di dedurre che vi sia stato un riconoscimento, esplicito o in concreto, di una responsabilità per omissione nella salvaguardia del diritto alla vita: il processo penale di cui si tratta mirava esclusivamente a stabilire la eventuale responsabilità per « colpi e percosse », cosa che non corrisponde ad alcun fatto comportante un pregiudizio alla protezione del diritto alla vita garantito dall'articolo 2.

73. Lo stesso vale per la seconda procedura penale, al termine della quale « nessun nesso di causalità » è stato constatato tra « il decesso del soldato Maşallah Yılmaz e i colpi e le ferite inferti dal sergente Avcil » (paragrafo 29 di cui sopra – si veda, *mutatis mutandis*, *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n° 48939/99, § 117, CEDU 2004-XII).

74. In tali condizioni, è inevitabile notare che l'esito delle procedure oggetto di litigio non ha offerto un risarcimento idoneo a liberare il ricorrente della sua qualità di vittima per il pregiudizio arrecato nel caso di specie al diritto alla protezione della vita di suo figlio attraverso « la legge »; non risulta pertanto necessario verificare se le autorità nazionali abbiano provveduto a riparare a tale pregiudizio attraverso delle azioni di risarcimento danni invocate dal Governo.

75. La Corte giunge pertanto alla conclusione secondo cui il meccanismo giudiziario, così come esplicito nel caso di specie, non ha risposto alle esigenze dell'articolo 2 che mira ad evitare qualsiasi pregiudizio all'integrità fisica e psichica della persona, e ciò, a scapito dell'esigenza di conservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e di prevenire ogni apparenza di tolleranza con riferimento a tali violazioni, commesse in circostanze che le autorità militari sono le sole ad essere tenute a conoscere (paragrafo 58 di cui sopra e, *mutatis mutandis*, *Okkılı*, precitato, § 65).

76. In breve, c'è stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione in riferimento alla morte di M. Maşallah Yılmaz.

## **B. Riguardo il resto del ricorso**

77. La Corte ritiene, in tal modo, di aver esaminato la principale questione giuridica sollevata dal ricorso. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze di fatto della causa e degli argomenti delle parti, essa ritiene dunque che non vi è ragione di pronunciarsi separatamente sulle altre doglianze sollevate dal punto visita strettamente procedurale dell'articolo 2, e degli articoli 6,8 e 13 della Convenzione (paragrafi 40-43 di cui sopra – si veda *Kamil Uzun c. Turchia*,

n° 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, *Feyzi Yıldırım*, precitata, § 96, *Demirel e altri c. Turchia*, n° 75512/01, § 29, 24 luglio 2007, *Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia*, n° 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e *Kapan e altri c. Turchia*, n° 71803/01, § 45, 26 giugno 2007).

#### IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

78. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

##### A. Danno

79. Il ricorrente richiede 72 097 euro (EUR) per il pregiudizio materiale risultante dalla perdita del sostegno finanziario che suo figlio avrebbe potuto assicurargli durante i successivi 19 anni, in ragione di 585 lire turche (TRY) al mese, ossia il salario minimo in Turchia.

Per quanto riguarda il danno morale, questo è stato valutato 35 000 EUR.

80. Per il Governo, la richiesta di danno materiale non è sostenuta da alcuna prova relativa al livello di educazione del defunto o alle sue competenze professionali. La questione di sapere se questi sarebbe stato in grado di sostenere economicamente i suoi genitori rappresenterebbe un tentativo di speculazione. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che le richieste sono ingiustificate ed esorbitanti.

81. La Corte ritiene che la violazione constatata sul piano dell'articolo 2 (paragrafo 80 di cui sopra) ha sicuramente danneggiato il ricorrente e che esiste un nesso di causalità tra questa ed il pregiudizio materiale lamentato, che può in linea di principio comprendere una indennità per perdita di fonti di reddito. Nel caso di specie, le pretese formulate a tale titolo non sono propriamente documentate e non si prestano ad alcun calcolo esatto. Qualsiasi valutazione non può dunque che essere in parte speculativa (si veda, tra le altre, *Kılınç e altri*, precitata, § 61).

Con riferimento all'insieme degli elementi a sua disposizione, la Corte ritiene che, se quando era in vita M. Maşallah Yılmaz apportava alla propria famiglia un certo contributo economico, questo era sicuramente accessorio. Tutto ciò considerato, essa ritiene che al ricorrente debba essere corrisposta una somma totale di 3 000 EUR.

82. La Corte rammenta che il ricorrente ha presentato il ricorso a nome proprio e di suo figlio defunto (paragrafo 1 di cui sopra). Pertanto, egli può allegare un pregiudizio morale in ragione delle circostanze all'origine della violazione dell'articolo 2 (paragrafo 80 di cui sopra), anche se questa è stata accertata unicamente in capo al defunto (*Kılınç e altri*, precitata, § 63, e *Salgın*, precitata, § 98).

Tenuto conto delle somme accordate in altri casi simili, la Corte, decidendo secondo equità, accorda al ricorrente 12 000 EUR a tale titolo.

### **B. Spese e costi**

83. Il ricorrente richiede inoltre 3 132 EUR per i costi e le spese sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte, che sono così ripartite :

- 2 604 EUR per gli onorari fatturati secondo le tariffe dell'ordine degli avvocati di Diyarbakır ;
- 408 EUR, somma fatturata per dei lavori di traduzione ;
- 120 EUR, somma forfettaria per le spese di segreteria ;

84. Il Governo rifiuta il rimborso di tali somme, che esso ritiene non giustificate e, dopo tutto, eccessive.

85. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese e dei costi solamente qualora siano accertate la veridicità, la necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi. Nel caso di specie, la Corte ritiene che solo la voce relativa alle spese di traduzione è effettivamente documentata. Pertanto accorda al ricorrente i 408 EUR richiesti a tale titolo ; in mancanza di ulteriore documentazione, essa non può accogliere la richiesta relativa all'eccedenza, tenuto conto degli 850 EUR concessi dal Consiglio d'Europa a titolo di assistenza giudiziaria.

### **C. Interessi moratori**

86. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilitazione di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti di percentuale.

**PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',**

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile ;

2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione ;
3. *Dichiara* che non vi è motivo di esaminare anche le altre doglianze sollevate dal ricorrente ;
4. *Dichiara*,
  - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convention, le seguenti somme da convertire nelle nuove lire turche, al tasso applicabile alla data del pagamento :
    - i. 3 000 EUR (tremila euro) per il danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ;
    - ii. 12 000 EUR (dodicimila euro) per il danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ;
    - iii. 408 EUR (quattrocentootto euro) per le spese e i costi, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ;
  - b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, queste somme dovranno essere aumentate di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
5. *Rigetta*, la domanda di equa soddisfazione per l'eccedenza.

Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 17 giugno 2008, a norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé  
Cancelliere

Françoise Tulkens  
Presidente

Allegata alla presente sentenza è l'esposizione dell'opinione concordante del giudice M. Popović, ai sensi degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento.

F.T.  
S.D.

## OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POPOVIĆ

Nel caso di specie, mi sono conformato alla maggioranza che ha concluso per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione ma, secondo il mio avviso, si tratta di una violazione della suddetta disposizione unicamente dal punto di vista procedurale, e ciò per le seguenti ragioni.

Il ricorrente si era costituito parte civile nella procedura penale avviata contro il sergente Avcil per percosse e ferite, ma non è giunto fino in cassazione per impugnare la sentenza del tribunale di prima istanza. Il governo turco ha pertanto invocato a giusto titolo il non esaurimento di tale via di ricorso.

Secondo il principio affermato nel caso *Airey c. Irlanda* (serie A n° 32, § 26), se esistono due modalità di risarcimento, gli interessati sono autorizzati a scegliere una delle possibilità che loro sono offerte dal diritto interno. Il ricorrente, quanto a lui, ha optato per una procedura penale, vale a dire mettere sotto accusa il sergente Avcil in ragione delle circostanze che hanno contornato il decesso per arma da fuoco.

Nell'ambito di tale procedura, la procura militare ha reso un non luogo contro il quale il ricorrente ha proposto opposizione. Questa è stata rigettata dal tribunale militare. Il ricorrente ha quindi esaurito tale via di ricorso, che tra l'altro presentava delle gravi carenze per quanto concerne l'inchiesta.

Su tale punto, mi riferisco alla giurisprudenza *Kanlibaş c. Turchia* (n° 32444/96, sentenza del 28 aprile 2005, § 41), che stabilisce : « Ogni carenza dell'inchiesta che indebolisca la capacità di questa di accertare le circostanze del caso di specie o di identificare i responsabili rischia di condurre alla conclusione che essa non presenta il livello d'effettività richiesto. »

Il ricorrente ha sufficientemente dimostrato le lacune dell'inchiesta : assenza di verifica sul punto di sapere se il fucile all'origine della morte era quello che era stato affidato a Masallah, mancanza di rilievo di impronte digitali su tale arma, e assenza di una constatazione definitiva sulla distanza del tiro. L'inchiesta condotta non ha tantomeno permesso di giungere ad una valutazione logica e non contraddittoria del comportamento e dello stato d'animo della vittima, che rappresentano degli aspetti estremamente importanti nel caso di specie. In pratica, questa non ha permesso di chiarire in maniera soddisfacente le circostanze più importanti degli avvenimenti che hanno condotto alla morte di un soldato regolarmente chiamato alle armi.

Il governo convenuto ha eccepito il non esaurimento di un'altra via di ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla giustizia amministrativa interna allo scopo di richiedere un risarcimento per la morte del soldato Masallah Yilmaz.

Tale ultima eccezione doveva a mio avviso essere scartata poiché il governo convenuto ha ommesso di richiamare la giurisprudenza pertinente delle istanze nazionali tali da corroborare la sua dichiarazione.

Per questi motivi, ritengo che nel caso di specie vi sia stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione dal punto di vista procedurale.